

OGGETTO: **TIROCINI EXTRACURRICOLARI
SPECIFICHE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AI SENSI DELLA
NUOVA NORMATIVA REGIONALE**

Con l'entrata in vigore dal 1° Luglio 2019 delle nuove disposizioni in materia di tirocini formativi, introdotte dalla legge regionale del 4 marzo 2019 n.1, sono state ridefinite procedure e modalità attuative sulle quali la Regione Emilia-Romagna, nei primi mesi di applicazione, ha fornito successivi chiarimenti.

Al fine di agevolare le aziende interessate abbiamo quindi provveduto a riepilogare gli aspetti caratterizzanti **l'attivazione e la gestione dei tirocini formativi**.

Rammentiamo in via preliminare che il tirocinio è **una modalità formativa** che non costituisce rapporto di lavoro. È finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO

Possono attivare un tirocinio **tutti i datori di lavoro** (denominati Soggetto Ospitante), sia privati che pubblici, **con**:

- candidati che abbiano assolto al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- candidati che non siano professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione;
- durata minima non inferiore ai 2 mesi oppure 1 mese in caso di attività stagionale;
- durata massima non superiore ai 6 mesi. Laddove i tirocini siano rivolti a persone con disabilità la durata massima è di 24 mesi; è di 12 mesi in caso di tirocini rivolti a persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo, rifugiati, vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

I SOGGETTI OSPITANTI (LE AZIENDE)

Per attivare un tirocinio i Soggetti Ospitanti devono:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo che specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano l'attivazione di tirocini;
- **non avere effettuato licenziamenti**, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comportamento; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Anche in questi casi sono fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano l'attivazione di tirocini.
- utilizzare i tirocinanti per **attività che siano coerenti** con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- **non adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione** del Soggetto Ospitante, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;

- realizzare non più di un tirocinio con il **medesimo tirocinante** (Lr. 17/2005, art 26 bis, comma 1);
- **ospitare tirocinanti** che non abbiano prestato l'opera per il **sogetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale**
- garantire al tirocinante la **formazione sulla sicurezza** secondo le previsioni del D. Lgs 81/08;
- corrispondere al tirocinante **una indennità** di partecipazione mensile **non inferiore a €450,00**, laddove il tirocinante abbia partecipato alle attività per almeno il 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.

IL NUMERO DEI TIROCINANTI

Il numero di tirocinanti che un soggetto può ospitare contemporaneamente è stabilito dalla legge regionale in **rapporto al numero dei suoi dipendenti**:

- **1 tirocinante**, nelle unità operative prive di dipendenti o **con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- non più di **2 tirocinanti contemporaneamente**, nelle unità operative con **un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, assunti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- un numero di tirocinanti **non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente**, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative **con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

Il conteggio prevede **deroghe** in caso:

- di tirocini promossi in favore di **sogetti disabili e svantaggiati**, richiedenti asilo e rifugiati;
- per i Soggetti Ospitanti che abbiano **sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi** o secondo quanto specificato dalle indicazioni in materia.

L'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO E LE PROCEDURE

La legge prevede l'**autorizzazione preventiva all'avvio del tirocinio tramite sistemi informativi e un impianto sanzionatorio strutturato** a partire dagli ambiti di responsabilità di Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Il non rispetto dei requisiti previsti in materia di tirocini fa scattare, con decorrenza immediata, **sanzioni amministrative, interruzione dei tirocini in essere e divieto di attivare tirocini per i 12 mesi successivi**, restituzione di eventuali contributi ricevuti dalla Regione.

Il **datore di lavoro** che sceglie di attivare un tirocinio **deve**:

- **individuare un responsabile** che segua il tirocinante durante il percorso (denominato Tutor);
- **sottoscrivere con un Soggetto Promotore la Convenzione e il Progetto Formativo per il tirocinante tramite la piattaforma online** sul portale Lavoro per Te. A tal fine si deve preventivamente iscrivere al portale e richiedere l'abilitazione al SARE.
- **inviare la comunicazione obbligatoria alla Regione tramite il SARE.**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna per **verificare l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai Soggetti Promotori ed Ospitanti** alla normativa di tirocini, ha previsto un sistema di **autorizzazione preventiva dei tirocini**, per la quale non possono essere avviati qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

La verifica viene effettuata **dopo dieci giorni lavorativi dall'invio dell'ultimo documento** (convenzione, progetto o comunicazione obbligatoria). Il sistema informativo lancia automaticamente

un controllo che effettua le verifiche sulla congruenza dei dati e, nel caso di congruenza completa, **il tirocinio può partire (presumibilmente dopo 15 gg dall'invio di tutti i documenti).**

Il Soggetto Promotore, in accordo con il Soggetto Ospitante, può **dichiarare di rinunciare alla possibilità di modificare i dati** in seguito all'invio **richiedendo l'avvio immediato** delle procedure di istruttoria.

Qualora però intervenissero delle necessità di modificare i dati, il tirocinio verrebbe **annullato con l'impossibilità di riattivarlo** con il medesimo candidato.

Il controllo automatico in questo caso viene lanciato dal sistema informativo **due giorni lavorativi dopo l'invio della comunicazione obbligatoria** (Il tirocinio quindi potrebbe **partire** presumibilmente **dopo 5 gg** dall'invio di tutti i documenti).

Per maggiori info e per il servizio di attivazione:

Dott.ssa Francesca Galli fgalli@sviluppopmi.com tel 0544 280280- sede di Ravenna, via Maestri del Lavoro 42f